

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-274 del 19/01/2017
Oggetto	Società VETRORESINA S.P.A. in Comune di Masi Torello - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-255 del 18/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 22773/2016/CP/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **VETRORESINA S.P.A.** con sede legale nel Comune di Masi Torello, Via Portuense 10 – Masi San Giacomo - ed impianto nel Comune di Masi Torello, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Masi Torello n. 3323 del 14/07/2016.
Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE LAMINATI IN VETRORESINA.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 14/07/2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Masi Torello, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/07/2016 con il n. PGFE/2016/7600 presentata al SUAP del del Comune di Masi Torello in data 14/07/2016 , dalla Società **VETRORESINA S.P.A.** dal Sig. Simone Colombarini in qualità di Legale Rappresentante, cede legale nel Comune di Masi Torello, Via Portuense 10 – Masi San Giacomo - ed impianto nel Comune di Masi Torello, al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE LAMINATI IN VETRORESINA;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di Masi Torello Prot. n. 644 del 12/02/2008 rinnovato con atto n. 475 del 26/01/2013;
 2. scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, concessione 9606 del 23/06/2014 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
 3. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n° 98194 del 21/11/2007;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale riguardante gli scarichi idrici fuori fognatura PGFE/2016/8355 del 05/08/2016;
- visto il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara assunto al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/9679 del 14/09/2016;
- Visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni atmosfera PGFE/2016/9731 del 14/09/2015;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 15/09/2016 assunto al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/9849 del 16/09/2016;
- vista la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa inviata dal SUAP del Comune di Masi Torello in data 13/10/2016 e assunta al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/10915 del 14/10/2016;
- vista la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Masi Torello in data 15/11/2016 e assunta al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/12075 del 15/11/2016;
- vista la restata documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Masi Torello in data 22/11/2016 e assunta al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/12400 del 23/11/2016;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 06/12/2016 assunto al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2016/12973 del 07/12/2016;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP sdel Comune di Masi Torello alla Società **VETRORESINA S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Masi Torello, Via Portuense 10 – Masi San Giacomo - ed impianto nel Comune di Masi Torello, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE LAMINATI IN VETRORESINA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comun

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e della dichiarazione per scarichi ed abitanti equivalenti nonché nello schema e rappresentazione riportati sulla tavola n. 5 di novembre 2016, allegata al presente atto quale parti integrante sotto la voce allegato "A" scarichi idrici;
- per quanto concerne i piazzali esterni relativi all'ampliamento, interessati a problematiche legate al dilavamento delle acque meteoriche, non dovranno essere utilizzati come deposito di scarti di lavorazione, né di parcheggio mezzi, non si dovranno effettuare lavorazioni ma solo transito di automezzi e deposito di materiale confezionato;
- I piazzali esterni del vecchio stabilimento, non soggetti a modifiche, potranno continuare ad essere utilizzati per il transito degli automezzi anche pesanti, per le operazioni di carico e scarico dei prodotti e delle materie prime dallo stabilimento nonché per parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze e dei clienti;
- Sui piazzali non potranno essere posizionati container contenenti gli scarti di lavorazione privi di idonea copertura o altro materiale non adeguatamente protetto ;

5. Sporadicamente potranno essere deposti pannelli di seconda scelta prodotti in stabilimento opportunamente protetti da imballaggi impermeabili oppure rotoli di laminato plastico deposti su imballaggi di legno comunque rimossi nelle 24 ore;
6. Il materiale confezionato depositato su tutti i piazzali dovrà avere parimenti le modalità e tipologie di protezione, tali da evitare il dilavamento delle acque meteoriche, così come esplicitato al Punto "A.1"-par. II – DGR n. 1860/2006;
7. Gli uffici ed organi competenti potranno, ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art. 137 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare ogni variazione in rapporto alla qualità e quantità dello scarico, come pure richiedere la modifica della presente autorizzazione per qualsiasi variante che si intenda apportare all'impianto fognario;
9. In caso di danno o rottura ai sistemi di depurazione la Ditta dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale;
10. L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico;
11. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la Ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della presente autorizzazione;
12. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione l'Autorità competente provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo V della parte terza del D.Lgs 152/06;
13. La Ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo i formulari, che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
14. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;

15. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso;
16. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni;
17. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
18. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
19. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
20. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
21. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", denominate **E1, E2, E3-4, E5-6, E7-8, E9-10, E11-12, E13, E14, E16, E17, E21, E22, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E36, E37, E38, E39 ed E40.**
2. devono essere impiegate solo resine poliestere con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa;

3. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	Reparti 1,2,3,4								
	E1	E2	E3-4	E5-6	E7-8	E9-10	E11-12	E13	E14
Portata (Nm ³ /h)	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Durata (h)	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Altezza minima (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	10	10	10	10	10	10	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale) di cui Stirene	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50	100 50
Sistema di abbattimento	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EMISSIONI	E16 reparto taglio e carteggiatura	E17 reparto magazzino	E21 termocombustore reparti 5,6,7	E22 reparto taglio e carteggiatura	E40 locale lavaggio ampliamento
Portata (Nm ³ /h)	13.000	10.000	4.000	30.000	10.000
Durata (h)	12	12	18	12	18
Altezza minima (m)	7	7,5	12	12	8

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	10	10	--	10	--
COV (espressi come C-organico totale)	--	--	20	--	100
Ossido di Carbonio	--	--	200	--	--
Ossido di azoto	--	--	200	--	--
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.	P.T.	F.T.	--

EMISSIONI	Reparti 5,6,7						
	E27	E28	E29	E30	E31	E32	E33
Portata (Nm ³ /h)	18.000	18.000	18.000	18.000	28.000	28.000	28.000
Durata (h)	18	18	18	18	18	18	18
Altezza minima (m)	7,6	7,6	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	5	5	5	5	5	5	5
COV (espressi come C-orga- nico totale)	100	100	100	100	100	100	100
di cui Stirene	50	50	50	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	--	--	--	--	--	--	--

EMISSIONI	Reparto ampliamento			
	E36	E37	E38	E39
Portata (Nm ³ /h)	70.000	70.000	70.000	70.000
Durata (h)	18	18	18	18
Altezza minima (m)	8	8	8	8

Inquinanti (mg/ Nm³)

Materiale particolare	10	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	100	100	100	100
di cui Stirene	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

4. Per quanto riguarda i Reparti 1,2,3,4:

- a. per le lavorazioni a stampo chiuso deve essere utilizzato il sistema di contenimento delle emissioni proposto dalla Ditta, ossia gli additivi chimici e l'impiego di film di polietilene;
- b. il consumo massimo giornaliero di resina poliesteri, per la produzione nei reparti 1, 2, 3, 4 non deve essere superiore a 10.000 kg; i consumi giornalieri di resina poliesteri, validati dalle relative fatture

di acquisto, devono essere registrati su apposito registro con pagine timbrate e numerate da Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione dei competenti organi di controllo;

5. per quanto riguarda i Reparti 5,6,7:
 - a. il sistema di captazione, convogliamento ed abbattimento (termocombustore) deve sempre essere mantenuto in funzione in presenza di manufatti in lavorazione sui tavoli di lavoro;
 - b. dovranno essere installati sul sistema di captazione delle cappe mobili, almeno tre punti di aspirazione per il convogliamento dell'aria al sistema di abbattimento (termocombustore);
 - c. deve essere installato sul termocombustore, al fine di monitorarne la buona funzionalità, un registratore in continuo della temperatura al camino e della temperatura fumi in camera di combustione;
 - d. le cappe mobili devono essere mantenute sempre abbassate sui tavoli di lavoro salvo che nei periodi in cui gli operatori dovranno svolgere operazioni manuali sul manufatto;
 - e. il consumo massimo giornaliero di resina poliesteri, per la produzione nei reparti 5, 6, 7, non deve essere superiore a 20.000 kg; i consumi giornalieri di resina poliesteri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere registrati su apposito registro con pagine timbrate e numerate da Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - f. Le emissioni da **E27** a **E33** dovranno attivarsi automaticamente durante le fasi di lavoro nella lavorazione della vetroresina quando il combustore catalitico non è attivo; nel momento in cui vengono abbassate le cappe relative all'emissione **E21** (combustore catalitico) i nuovi punti di aspirazione devono disattivarsi.
6. Per quanto riguarda il reparto ampliamento:
 - a. per le lavorazioni a stampo chiuso deve essere utilizzato il sistema di contenimento delle emissioni proposto dalla Ditta, ossia gli additivi chimici e l'impiego di film di polietilene;
 - b. il consumo massimo giornaliero di resina poliesteri, per la produzione nel reparto ampliamento non deve essere superiore a 10.000 kg; i consumi giornalieri di resina poliesteri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere registrati su apposito registro con pagine timbrate e numerate da

Arpae e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione dei competenti organi di controllo;

7. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni, denominate **E1, E2, E3-4, E5-6, E7-8, E9-10, E11, E12, E13, E14, E21, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E36, E37, E38,E39 ed E40** con periodicità almeno **semestrale**, mentre per le rimanenti emissioni **E16, E17, E22** con periodicità almeno **annuale**;
8. Per quanto riguarda le emissioni **E15, E18, E19, E20, E23, E24, E25, E26, E34 ed E35** derivanti da generatori di calore per il riscaldamento degli ambienti di lavoro alimentati a metano e di potenza complessiva inferiore ai 3 Mwt esse rientrano tra le attività in deroga di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione;
9. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E36, E37, E38,E39 ed E40**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Masi Torello e ad Arpae**;
10. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E36, E37, E38,E39 ed E40** devono essere **messa a regime**;
11. dalla data di messa a regime delle emissioni **E36, E37, E38,E39 ed E40**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Masi Torello e ad Arpae**;
12. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
13. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

14. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
15. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
16. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
17. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
18. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
19. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Poiché nella valutazione sono presenti simulazioni di tipo previsionale, effettuate utilizzando i dati tecnici forniti dalle Ditte costruttrici degli apparati, oltre a verifiche strumentali sul campo, si ritiene opportuno venga effettuata una campagna di misure post operam per rilevare i livelli sonori previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori; i risultati comprovanti il rientro nei limiti normativi dovranno essere inviati all'Amministrazione Comunale;
3. Una volta definita dall'Amministrazione la Zonizzazione acustica del territorio, dovrà essere valutato il possibile adeguamento predisponendo, se del caso, una nuova Valutazione di Impatto Acustico.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. n° 98194 del 21/11/2007.

Il Comune di Masi Torello provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza, atto dProt. n. 644 del 12/02/2008 rinnovato con atto n. 475 del 26/01/2013.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Masi Torello una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Masi Torello e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Masi Torello, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Masi Torello.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.